

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DELL'EREDE DI UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ED ALTRI. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUIGI MANNUCCI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 21.300,24 DI CUI € 3.361,82 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 7019).	
Proposta di delibera: 943/23 del: 15/05/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 15/05/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 13.6.22 veniva acquisita al protocollo aziendale, con nota prot .n. 20648, istanza di avvio del procedimento di mediazione promosso dall'erede di una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altre Strutture sanitarie;
- nello specifico, l'istante rappresentava che la madre era deceduta il 6.12.19 per carcinoma polmonare in conseguenza di presunte errate cure ricevute presso le strutture chiamate in mediazione dal luglio 2016 in avanti;
- la predetta istanza veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- in vista del primo incontro di mediazione, il caso veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 13.7.22 nel corso della quale *"rilevato come, all'esito di un'approfondita istruttoria medico legale, sia emerso che il percorso di cura seguito presso l'AOSGA è stato congruo e conforme con la letteratura scientifica e le linee guida del settore; rilevato, altresì, come, in assenza sia della relazione medico legale di controparte, sia della documentazione sanitaria relativa ai successivi ricoveri della paziente presso le altre strutture sanitarie chiamate in mediazione (documentazione richiesta dall'Azienda al legale di parte istante, ma dallo stesso non prodotta), non sia possibile effettuare una compiuta valutazione del caso e, conseguentemente, della posizione da assumere in sede di mediazione in relazione al sinistro de quo"* il CVS riteneva opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato Calò mandato di partecipare all'incontro di

mediazione del 14/07/22 al fine di poter acquisire la richiamata documentazione sanitaria e chiedere, pertanto, il differimento del primo incontro ad una data successiva a detta acquisizione, ovvero, in difetto, rappresentare la volontà dell'Azienda - per le considerazioni precedentemente illustrate - di non aderire alla mediazione;

CONSIDERATO

che:

- il procedimento di mediazione si è concluso con verbale negativo al primo incontro del 14.7.22 per mancata adesione da parte delle strutture chiamate;
- successivamente, in data 27.2.23, in relazione ai medesimi fatti è stato notificato l'Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma al fine ottenere, previa declaratoria della responsabilità delle convenute Strutture in relazione al decesso della paziente, la condanna delle medesime, con vincolo di solidarietà, al pagamento in favore della parte attrice - a titolo di risarcimento danni - di € 550.000,00 circa;
- il predetto atto è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- il caso è stato nuovamente trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 9.5.23 e, all'esito, il CVS ha ritenuto opportuno costituirsi nell'ambito del richiamato giudizio non essendo intervenuti elementi di novità tra la chiusura, con verbale negativo, del procedimento di mediazione e la notifica del predetto atto giudiziario;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno conferire l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Luigi Mannucci, legale di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 21.300,24** (€ 14.598,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 3.361,82** (€ 2.304,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 3.361,82** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 68;
per **€ 17.938,42** sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 9.5.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma da parte dell'erede di una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altre Strutture sanitarie;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Luigi Mannucci, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Giunio Bazzone, 3;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 21.300,24** (€ 14.598,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui **€ 3.361,82** (€ 2.304,00+ Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 21.300,24** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 3.361,82** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.68;

per **€ 17.938,42** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.